



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

composta dai signori magistrati:

Mario PISCHEDDA	Presidente relatore
Domenico GUZZI	Consigliere
Angela PRIA	Consigliere
Francesco ALBO	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere
Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti iscritti al n. 784/SR/DELC e al n. 786/SR/DELC proposti:

– il primo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali (C.F. 80188230587), dal Ministero dell'economia e delle finanze (C.F. 80207790587) e dal Ministero della salute (C.F. 80242250589), in persona del rispettivo Ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato

(C.F. 80224030587 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e

presso la stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- il secondo dalla Regione Lazio, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dal prof. avv. Aristide Police (C.F. PLCRTD68E10F839F) giusta delega in calce al ricorso, in virtù di delibera della Giunta regionale della Regione Lazio del 21 aprile 2022, n. 230, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, al viale Liegi n. 32, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC: aristidepolice@ordineavvocatiroma.org.

Entrambi avverso la pronuncia di accertamento n. 31/2022/PRSS, emessa dalla Sezione regionale di controllo del Lazio nel giudizio avente ad oggetto il ciclo di bilancio dell'Azienda sanitaria locale di Latina, esercizi 2017/2019.

VISTI i ricorsi;

VISTI i decreti presidenziali di composizione del Collegio e di nomina del relatore del presente giudizio;

VISTA l'ordinanza n. 25/2022, che ha fissato l'odierna udienza per la discussione dei giudizi;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nell'udienza pubblica del 14 dicembre 2022, con l'assistenza del segretario di udienza, Maria Elvira Addonizio, il relatore, Presidente Mario Pischedda, l'avv. Aristide Police per la Regione Lazio, gli avvocati dello Stato Enrico De Giovanni e Gianna Maria De Socio per le amministrazioni statali ricorrenti, nonché il Pubblico

ministero, nelle persone dei vice Procuratori generali dott.ssa Adelisa Corsetti e dott.ssa Giulia De Franciscis.

FATTO

1. Con pronuncia di accertamento n. 31/2022/PRSS, depositata il 28 marzo 2022, la Sezione regionale di controllo per il Lazio, esaminando in base al combinato disposto dell'art. 20 della l. n. 243/2012 e dell'art 1, commi 3 e 7, del d.l. n. 174/2012, i bilanci dell'Azienda sanitaria locale di Latina relativi agli esercizi 2017/2019, ha accertato le seguenti criticità:

- mancanza di idonea contabilità inerente al fenomeno delle "note di credito da ricevere", in grado di soddisfare i principi di veridicità e chiarezza (art. 2423 c.c.) e prudenza (art. 2423-bis, n. 1, c.c.), tale per cui risulta priva di giustificazione la compressione di costi per 17.608.275 €, con l'emersione di uno squilibrio di pari importo;
- illegittima contabilizzazione, in forza dell'applicazione delle disposizioni regionali, delle variazioni di valore e delle stime dei debiti e dei crediti, direttamente a patrimonio netto senza transitare per il conto economico, in violazione degli artt. 2423-bis, nn. 3 e 4, e 2425 c.c., nonché dell'art. 30 del d.lgs. n. 118/2011;
- irregolarità del saldo del conto economico, calcolato sulla base di disposizioni regionali che impongono la rilevazione preventiva dei dati provvisori di bilancio e la conseguenziale rimodulazione dei ricavi a titolo di riparto del Fondo sanitario regionale. Tale calcolo avviene in violazione delle disposizioni che tutelano l'autonomia aziendale la trasparenza di bilancio e la capacità rappresentativa del

saldo del conto economico e precisamente degli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 502/1992, dell'art. 30 del d.lgs. n. 118/2011, dell'art. 2423, co. 2, c.c. nonché del postulato n. 5, all. 1, del d.lgs. n. 118/2011;

- illegittima circolazione dei fondi per cassa, in violazione dell'art. 3, co. 7, del d.l. n. 35/2013 e degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 118/2011, con particolare riguardo al mancato incasso delle risorse su conti intestati all'Asl.

Conseguentemente è stato disposto all'Asl di adottare le necessarie misure correttive.

Al procedimento di controllo, oltre l'Asl, ha partecipato la Regione Lazio alla quale è stata notificata la relazione di deferimento e l'ordinanza presidenziale n. 50/2021 di fissazione dell'adunanza pubblica. All'adunanza pubblica del 9 febbraio 2022, con ordinanza a verbale, è stata rigettata la richiesta della Regione Lazio di integrare il contraddittorio, nei confronti del Governo e dei suoi organi.

2. Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto ricorso, in data 27 aprile 2022, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute chiedendo che, riconosciuta la legittimità, e conseguentemente la doverosa applicazione da parte dell'ente soggetto al controllo, dei decreti del Commissario *ad acta* (di seguito DCA) nn. 521/2018, 297/2019 e 52/2017, venga annullata la deliberazione impugnata, nella parte in cui viene disposta la disapplicazione dei predetti decreti nonché nella parte in cui - in quanto conseguenza della predetta disapplicazione - sono state

accertate in capo all'ente presunte *"gravi irregolarità contabili, idonee a pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economici e finanziari"*; con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio.

L'Avvocatura erariale, dopo aver affermato l'interesse dell'Amministrazione statale all'impugnazione delle pronunce, ha formulato i seguenti motivi di censura:

- indebita disapplicazione degli atti del Commissario *ad acta* e violazione dell'art. 5 della l. n. 2248/1865 all. E, e, in subordine, violazione del contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni statali;
- indebita modalità di esercizio del controllo sugli enti del Servizio sanitario nazionale;
- infondatezza delle statuizioni contenute nella deliberazione impugnata.

3. Con ricorso del 27 aprile 2022, rubricato al n. 786, la pronuncia è stata impugnata anche dalla Regione Lazio che ne ha chiesto l'annullamento nella parte in cui sono state accertate *"gravi irregolarità contabili, idonee a pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari"*, in relazione alla *"illegittima contabilizzazione, in forza dell'applicazione delle disposizioni regionali, delle variazioni di valore e delle stime dei debiti e dei crediti, direttamente a patrimonio netto senza transitare per il conto economico, in violazione degli artt. 2423-bis, nn. 3 e 4, c.c., dell'art. 2425 c.c. e dell'art. 30 del d.lgs. n. 118/2011"*, nonché alla *"irregolarità del saldo del conto economico, calcolato sulla base di disposizioni regionali che impongono la rilevazione preventiva dei dati*

provvisori di bilancio e la conseguenziale rimodulazione dei ricavi a titolo di riparto del Fondo sanitario regionale ... in violazione delle disposizioni che tutelano l'autonomia aziendale (artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 502/1992 e art. 30 del d.lgs. n. 118/2011), la trasparenza di bilancio e la capacità rappresentativa del saldo del conto economico (art. 2423, comma 2, c.c. e postulato n. 5, all. 1, del d.lgs. n. 118/2011)".

L'amministrazione regionale, dopo aver fornito una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ha formulato i seguenti motivi di censura:

- violazione del principio di tipicità delle forme di controllo di competenza della Corte dei conti e falsa applicazione dell'art. 1, co. 3, del d.l. n. 174/2012 per avere sottoposto a verifica atti e decreti del Commissario *ad acta* assunti in esecuzione delle misure validate dal Tavolo di verifica degli adempimenti relativi al piano di rientro dall'eccessivo disavanzo sanitario;
- falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della l. n. 2248/1865, all. E, non potendo essere disapplicati provvedimenti assunti da organi di nomina governativa nell'esercizio di funzioni amministrative rispetto alle quali non sussiste potere di accertamento giustiziale;
- falsa applicazione dell'art. 1, co. 3, del d.l. n. 174/2012, dell'art. 30 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 502/1992 per avere ritenuto che le misure introdotte con i decreti del Commissario *ad acta* della Regione contrastino con i principi generali fissati dal d.lgs. n. 502/1992 e dal d.lgs. n. 118/2011, nonostante gli stessi decreti siano stati validati dal Tavolo per la verifica degli adempimenti

relativi al piano di rientro della Regione Lazio, nonché la contraddittorietà della motivazione rispetto ai giudizi espressi dalla stessa Sezione di controllo in occasione della parifica del rendiconto della Regione per l'esercizio 2019;

- falsa applicazione degli artt. 124 e 127 c.g.c., stante l'impossibilità di estendere il contraddittorio alla figura del cointeressato;

- violazione del giudicato formatosi rispetto al giudizio di parifica degli esercizi degli anni compresi tra il 2017 ed il 2019;

- violazione del principio di certezza del diritto e del termine di diciotto mesi per intervenire in autotutela sui rendiconti regionali degli anni tra il 2017 ed il 2019.

Entrambi i ricorsi sono stati notificati all'Azienda sanitaria locale di Latina, che non si è costituita.

4. In data 22 agosto 2022 ha depositato le proprie conclusioni la Procura generale chiedendo, in via preliminare, la riunione dei ricorsi, essendo stati proposti avverso la stessa pronuncia della Sezione regionale di controllo.

Nel merito, ha invocato la conferma della delibera relativamente ai rilievi non impugnati, rimettendo al prudente apprezzamento del Collegio le ulteriori questioni, con l'auspicio che siano ristabiliti i corretti principi normativi e processuali illustrati nella motivazione dell'atto.

5. Sono state depositate ulteriori memorie dalla Regione Lazio, e dalle amministrazioni statali, nelle quali si richiamano i contenuti dei rispettivi ricorsi e si evidenzia che nella memoria conclusionale,

“seppur formulata con espressioni caute”, la Procura generale ha sostanzialmente condiviso le censure mosse all’impugnata pronuncia.

6. Con ordinanza n. 25/2022, depositata in Segreteria in data 24 ottobre 2022, ma il cui dispositivo è stato letto all’udienza del 14 settembre 2022, il Collegio ha disposto la riunione dei giudizi e, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, co. 2, c.g.c. e dell’art. 101 c.p.c., ha assegnato alle parti il termine di trenta giorni per depositare memoria, in ordine alla sussistenza dell’interesse a ricorrere avverso gli accertamenti di irregolarità contenuti nella pronuncia impugnata, fissando per la prosecuzione del giudizio l’odierna udienza.

In particolare, è stato chiesto alle amministrazioni ricorrenti di fornire elementi utili a comprovare l’interesse, concreto ed attuale, di ciascuna di esse a conseguire una pronuncia di queste Sezioni riunite che accerti l’insussistenza delle irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale di controllo sui bilanci 2017/2019 dell’Azienda sanitaria locale di Latina.

In adempimento dell’ordinanza tutte le parti hanno depositato memoria: in data 21 novembre la Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per gli affari regionali, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della salute, in data 21 novembre la Procura generale e in data 22 novembre la Regione Lazio.

7. La difesa erariale ha evidenziato che già nel procedimento di

controllo la Regione Lazio aveva chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, assumendo la necessità di dare spazio all'interlocuzione con i soggetti che compongono gli organismi (Tavolo di verifica degli adempimenti e Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA) che esercitano il monitoraggio sulla spesa sanitaria.

Questa richiesta è stata respinta ma, nonostante ciò, la Sezione regionale di controllo non solo ha deliberato la legittimità dei DCA, ma ha altresì ritenuto di incidere direttamente sull'efficacia degli atti suddetti esercitando il potere di disapplicazione di cui agli artt. 4 e 5 della l. n. 2248/1865, all. E.

Ciò premesso l'interesse specifico delle Amministrazioni statali in epigrafe a chiedere l'impugnativa delle deliberazioni in oggetto sorge dal fatto che la Sezione Regionale di controllo non ha tenuto conto del reale oggetto su cui sono caduti i propri rilievi, costituito non tanto e non solo dai bilanci delle ASL interessate, ma anche e soprattutto dai DCA, in conformità ai quali i predetti bilanci sono stati redatti. I predetti DCA, espressione del potere sostitutivo statale, sono stati gli unici atti per i quali la Corte ha deliberato l'illegittimità e ha disposto la disapplicazione.

Così facendo *«la Sezione Regionale della Corte dei conti ha finito per incidere direttamente sulla gestione della spesa sanitaria, invadendo in tal modo le competenze degli organi legislativamente deputati al relativo controllo»*.

Dopo aver rammentato che la Regione Lazio è sottoposta dal 28 febbraio 2007 alle procedure previste dalla normativa nazionale relativa ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, e dopo aver illustrato la relativa disciplina, la difesa erariale illustra le ragioni per le quali ritiene che sussista l'interesse a ricorrere, dissentendo da quanto affermato nel punto 4 dell'ord. n. 25/2022.

8. La difesa della Regione Lazio evidenzia che la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione a vedere annullata la deliberazione impugnata discende dal fatto di essere stata chiamata ad integrare il contraddittorio, essendo stata qualificata "*parte necessaria del procedimento di controllo*", sicché dalla pronuncia derivano effetti conformativi direttamente incidenti sulla sua sfera giuridica.

9. La Procura generale ricorda che nella memoria precedentemente depositata il profilo dell'interesse a ricorrere delle amministrazioni statali e della Regione Lazio era stato espressamente affrontato e risolto in senso favorevole. In particolare, l'ufficio requirente ritiene che le statuizioni rese dalla Sezione di controllo siano immediatamente lesive della sfera giuridica di tali soggetti, nella misura in cui censurano "*le disposizioni normative assunte dal Presidente della Regione in veste di Commissario ad acta (impartite mediante i cc.dd. DCA), disponendo la loro disapplicazione anche da parte dell'Azienda ospedaliera.*" Ricorda anche, i rilievi ivi formulati in ordine alla connessione che sussiste - sulla base della vigente normativa in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici - tra le gestioni dei singoli enti

sanitari compresi nel territorio di ciascuna regione e il conseguimento dell'equilibrio complessivo del sistema sanitario regionale, che trova espressione nel bilancio consolidato del comparto. L'esecuzione della deliberazione impugnata, infatti - con la disapplicazione dei decreti commissariali e la conseguente diversa contabilizzazione delle poste incise e l'effettuazione delle richieste operazioni di riconciliazione contabile - si appaleserebbe foriera di disallineamenti/scostamenti del bilancio dell'ente sanitario interessato rispetto a quelli degli altri, facenti parte del sistema sanitario regionale, compromettendo l'unitarietà del modello, elaborato per l'attuazione del Piano pluriennale di rientro del debito sanitario.

10. All'odierna udienza gli avvocati dello Stato Enrico De Giovanni e Gianna Maria De Socio, e per la Regione Lazio il prof. avv. Aristide Police hanno richiamato i contenuti dei rispettivi ricorsi e delle memorie depositate in causa, insistendo per l'accoglimento dei relativi ricorsi.

I rappresentanti del Pubblico ministero, a loro volta, hanno illustrato ulteriormente i contenuti della memoria conclusionale depositata in causa.

DIRITTO

1. La pronuncia di accertamento n. 31/2022/PRSS, depositata il 28 marzo 2022, emessa dalla Sezione di controllo per il Lazio, impugnata dalle amministrazioni statali indicate in epigrafe e dalla Regione Lazio, è stata adottata *“ai sensi dell'art. 20 della l. n. 243/2012 e dell'art. 1, commi 3 e 7 del d.l. n. 174/2012”* avendo ad oggetto *“il ciclo di*

bilancio" dell'ASL di Latina.

Le disposizioni richiamate prevedono l'estensione agli enti del servizio sanitario delle verifiche già previste dall'art. 1, commi 166 e ss. della l. 23 dicembre 2005, n. 266 sugli enti locali.

In particolare, il comma 3 dell'art. 1, del d.l. n. 174/2012 dispone che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione".*

Il comma 7 del medesimo articolo dispone che *"Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti*

idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

La Corte costituzionale, con sent. 6 marzo 2014, n. 39, ha dichiarato l'illegittimità di quest'ultima disposizione, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni, reputando invece esenti da prospettati profili di sospetta illegittimità costituzionale le previsioni riguardanti il controllo sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale.

In ordine alla natura di questo controllo ha affermato che esso *“considerato in sé - cioè a prescindere da quanto previsto (esclusivamente) dal comma 7 circa gli obblighi discendenti dalla pronuncia del giudizio di controllo e le conseguenze del mancato rispetto degli stessi - consiste nel mero esame di tali bilanci e rendiconti da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per la finalità indicata dal comma 3 (cioè «per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare,*

anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti»); esame che è idoneo a evidenziare le disfunzioni eventualmente rilevate ma che non implica, di per sé, alcuna coercizione dell'attività dell'ente sottoposto al controllo (sentenza n. 179 del 2007)" (sent. n. 39/2014 punto 6.3.4.2.1. del considerato in diritto).

Ha inoltre evidenziato che "come ripetutamente affermato (sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007) il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie" (sent. 39/2014 punto 6.3.4.3.1. del considerato in diritto).

Quanto alle conseguenze previste dal comma 7 sopra riportato la Corte costituzionale ha chiarito che "Si tratta, dunque, di effetti – attribuiti dalla disposizione impugnata alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – chiaramente cogenti nei riguardi degli enti del Servizio sanitario nazionale e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati.

Siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del Servizio sanitario nazionale sono volti a evitare danni irreparabili

agli equilibri di bilancio di tali enti. Essi comportano, in tutta evidenza, una limitazione dell'autonomia degli enti del Servizio sanitario nazionale, che, tuttavia – come questa Corte ha già incidentalmente rilevato nella sentenza n. 60 del 2013 – si giustifica «in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito [...] in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost.», anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea. La ragionevolezza, in funzione della tutela dell'indicato interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e dell'unità economica della Repubblica, degli esiti del controllo finanziario della Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale previsti dall'impugnato comma 7 – i quali consentono di garantire il rispetto dei menzionati interessi costituzionali anche quando l'ente controllato non vi provveda spontaneamente – comporta l'infondatezza delle doglianze avanzate dalle ricorrenti in ordine al carattere «coercitivo» e «sanzionatorio e repressivo» degli stessi. Tale conclusione, del resto, è ancor più valida a séguito dell'imposizione a tutte le pubbliche amministrazioni, ad opera della legge cost. n. 1 del 2012, della fondamentale regola dell'equilibrio dei bilanci (art. 97, primo comma, Cost., nel testo modificato dalla citata legge costituzionale), del cui rispetto la copertura e la sostenibilità finanziaria della spesa costituiscono essenziali presidi".

Il comma 7, "allo scopo di assicurare l'effettività dei controlli finanziari della Corte dei conti, ha attribuito alle pronunce di accertamento delle sezioni regionali di controllo della stessa Corte, da esso previste, effetti non meramente collaborativi – come quelli che rimettono agli stessi enti

controllati l'adozione delle misure necessarie a rimuovere le irregolarità o le disfunzioni segnalate – ma imperativi nei riguardi degli enti del Servizio sanitario nazionale e, nel caso di inosservanza degli obblighi imposti, inibitori dell'azione amministrativa degli stessi enti. Tali pronunce delle sezioni regionali della Corte dei conti possono, perciò, ledere le situazioni giuridiche soggettive degli enti del Servizio sanitario nazionale. Ne discende che [...] nei confronti delle stesse situazioni giuridiche soggettive non può essere esclusa la garanzia della tutela dinnanzi al giudice assicurata dal fondamentale principio dell'art. 24 Cost. (sentenza n. 470 del 1997). Resta, perciò, in discussione, non già l'an, ma soltanto il quomodo di tale tutela" (sent. n. 39/2014 punti 6.3.4.3.2 e 6.3.4.3.3 del considerato in diritto).

Il Giudice delle leggi, quindi, ha riconosciuto il diritto alla tutela giurisdizionale, nei confronti dei soggetti che hanno preso parte al procedimento di controllo. Siffatta tutela giurisdizionale è stata attribuita, da diverse disposizioni normative, al giudice contabile *"nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in materia di contabilità pubblica"*.

Attualmente l'art. 11, co. 6, c.g.c., recependo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni riunite in speciale composizione (per tutte sent. n. 27 del 2014 e precedenti ivi richiamati), prevede che le stesse decidono in unico grado alcuni giudizi, tra i quali la lettera e) individua quelli *"in materia di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo"*.

Successivamente la giurisprudenza contabile ha esteso la tutela

giurisdizionale, ammettendo la legittimazione a ricorrere, anche ai soggetti che non hanno partecipato al giudizio di controllo, ma che siano titolari di diritti ed interessi che assumono essere stati lesi dalla pronuncia di accertamento.

A tale risultato la giurisprudenza è pervenuta ritenendo che "*Negare aprioristicamente la legittimazione ad agire a questi soggetti, in una materia attribuita alla giurisdizione esclusiva (e per materia) della Corte dei conti si tradurrebbe in un diniego di giustizia, realizzando una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall'art 24 Cost.*" (sent. n. 32/2020 e n. 16/2019).

A sua volta la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il giudizio innanzi a queste SSRR in speciale composizione, è "*un giudizio a istanza di parte, riservato alla giurisdizione esclusiva della magistratura contabile, caratterizzato dalla presenza del procuratore generale della Corte dei conti in rappresentanza degli interessi adespoti di natura finanziaria, che costituisce l'unica sede in cui possono essere fatti valere gli interessi dell'amministrazione sottoposta al controllo e degli altri soggetti che si ritengano direttamente incisi dalla pronuncia della sezione regionale di controllo*" (sent. n. 18/2019 punto 3 del considerato in diritto).

2. Ciò premesso, nella fattispecie all'odierno esame, si tratta di ricorsi proposti avverso la deliberazione di una Sezione regionale di controllo in materia di contabilità pubblica, sicché è indiscutibile la sussistenza della giurisdizione esclusiva di queste Sezioni riunite in speciale composizione.

Altrettanto indiscutibile è la *legitimatatio ad causam*, mentre, ai fini della

loro ammissibilità occorre accertare in via pregiudiziale la sussistenza dell'interesse ad agire, atteso che ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 7 c.g.c., *"per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse"*.

Dottrina e giurisprudenza concordemente ritengono che l'esistenza dell'interesse ad agire, costituendo, al pari della legittimazione, una condizione dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e deve sussistere sino al momento della decisione in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda, al fine di evitare un'inutile attività processuale.

L'interesse deve essere *"personale"*, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, *"attuale"*, dovendo sussistere sino al momento del ricorso, e *"concreto"*, nel senso che deve consistere in una utilità pratica che il ricorrente può riuscire ad ottenere con il provvedimento che chiede al giudice.

La consolidata giurisprudenza ha infatti affermato che *"l'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica"* (ex multis Cass. Sez. II, n. 28307/2020, Cass. Sez. VI, n. 3991/2020,

Cass. Sez. Un., n. 12637/2008, Cdc Sez. II appello, n. 301/2019, Cdc Sez. III appello, n. 546/2017 e n. 350/2021, SS.RR. spec. comp., sent. n. 32/2020).

Con particolare riferimento ai giudizi innanzi a queste Sezioni riunite, è stato altresì chiarito che *"la valutazione dell'interesse ad agire deve essere puntuale e rigorosa nei confronti dei soggetti diversi dall'ente controllato che agiscono in nome proprio, perché, trattandosi di una giurisdizione che investe il bene pubblico bilancio, il cui contenuto, pur regolato dal diritto, è comunque ampiamente discrezionale, si rischia di trasportare in sede giudiziaria conflitti di natura politica, con un inammissibile abuso dello strumento processuale.*

In altre parole, perché possa ravvisarsi l'interesse ad agire innanzi a queste Sezioni riunite da parte di soggetti che non hanno partecipato al procedimento di controllo, occorre che si lamenti una lesione alla propria situazione giuridica soggettiva che deriva dalla esecutività ex lege (produzione di effetti) degli accertamenti della Sezione di controllo, il cui contenuto può diventare "definitivo" (C. cost. sent. n.18/2019, punto 3 cons. in diritto, ma cfr. altresì SS.RR. sent n. 7/2018 e n. 64/2015), costituendo così il presupposto di successivi provvedimenti amministrativi, necessari, obbligatori e vincolati" (sent. n. 32/2020).

3. Sulla sussistenza dell'interesse a ricorrere si sono soffermate tutte le parti e la Procura generale, tuttavia, come esposto nella parte in fatto, il Collegio, con ord. n. 25/2022, ha chiesto alle parti ulteriori deduzioni per delibare la sussistenza dell'interesse a ricorrere.

Prima, tuttavia, considerata la sua assoluta rilevanza al fine della

decisione dei ricorsi in esame, deve essere esaminata l'eccezione, che ipotizza un possibile conflitto di attribuzione secondo cui, censurando l'operato dell'azienda ospedaliera, pur essendo conforme ai DCA n. 504/2017 e n. 307/2018, *"la Corte viene ad incidere direttamente sulla gestione della spesa sanitaria, invadendo in tal modo le competenze degli organi legislativamente deputati al relativo controllo"*.

Infatti, ove tale invasione dovesse essere riscontrata, si determinerebbe la nullità della pronuncia impugnata, rilevabile d'ufficio da questo giudice, per carenza assoluta del potere di controllo.

Al riguardo costituisce *ius receptum* che la coesistenza di competenze parallele della Corte dei conti e di organi amministrativi di controllo e/o monitoraggio, anche tecnici, non comporta affatto che i controlli così intestati siano coincidenti e sovrapponibili.

Ciò, in quanto i controlli di legittimità/regolarità sui bilanci degli enti pubblici effettuati dalla magistratura contabile, che trovano il loro fondamento nella Carta costituzionale, sono indipendenti da quelli svolti in sede amministrativa e non vengono meno neanche se il documento finanziario viene approvato con legge (C. cost. sent. n. 184/2022).

Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea

(artt. 11 e 117, primo co., Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. All'amministrazione spettano, invece, forme di controllo sulla gestione delle risorse finanziarie, svolte da organi amministrativi e quindi interne all'organizzazione amministrativa nel suo complesso. In tal senso la giurisprudenza costituzionale ha chiaramente affermato che il *"controllo - positivamente disciplinato dalle norme summenzionate e, per gli enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, dall'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 - è finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006). Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento (sentenze n. 267 del 2006; analogamente, anche le sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011 e n. 179 del 2007)"* (C. cost., sent. n. 60/2013 punto 4.2 del considerato in diritto).

Ne consegue che l'intervenuto esame favorevole dei vari provvedimenti da parte di tavoli di monitoraggio e la loro conformità al piano di rientro, non determina, per ciò solo, una insindacabile presunzione assoluta di legittimità e di regolarità di detti provvedimenti né può esautorare in alcun modo il controllo della magistratura contabile.

In caso contrario si creerebbe un insanabile contrasto con la Carta costituzionale, ed in particolare con l'articolo 81, sesto co., e con l'art. 5, co. 1, lett. a) della l. cost. n. 1/2012. Tali disposizioni, in combinato disposto con gli artt. 100 e 103 Cost e, per mezzo del parametro interposto costituito dall'art. 20 della l. n. 243/2012, affidano al giudizio imparziale della Corte dei conti *"il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 (regioni, comuni, province e città metropolitane) e 13 (amministrazioni pubbliche non territoriali), ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione"*.

4. Ciò premesso, il Collegio, anche sulla base delle ulteriori deduzioni fornite, procede a scrutinare la sussistenza dell'interesse a ricorrere.

Le amministrazioni statali ritengono che esso *"nasce non solo dal fatto che la Sezione regionale ha disapplicato decreti del Commissario ad acta di nomina governativa, segnatamente i DCA n. 521/2018 e DCA n. 297/2019, altresì censurando l'operato dell'azienda ospedaliera, pur conforme ai DCA n. 504/2017 e n. 307/2018, ma anche - e soprattutto - perché in tal modo la Corte viene ad incidere direttamente sulla gestione della spesa sanitaria, invadendo in tal modo le competenze degli organi legislativamente deputati"*

al relativo controllo". Inoltre, la sussistenza dell'interesse a ricorrere viene ravvisata nella necessità "di non compromettere il sistema di governance della spesa sanitaria adottato dal 2001 e proficuamente seguito da tutti gli attori del sistema".

Analoga argomentazione è sostenuta dal Pubblico ministero secondo il quale l'interesse a ricorrere delle amministrazioni potrebbe essere ravvisato nella lesività *in parte qua* dei contenuti della deliberazione impugnata laddove, pur imponendo prescrizioni al solo ente sanitario e non alle amministrazioni ricorrenti, censura le disposizioni normative assunte dal Presidente della Regione in veste di Commissario *ad acta* disponendo la loro disapplicazione.

4.1. Ritiene il Collegio che la c.d. disapplicazione operata dalla Sezione regionale di controllo di diversi provvedimenti emessi dal Commissario *ad acta*, ritenendoli illegittimi, non abilita le amministrazioni statali ricorrenti, a chiedere l'annullamento della pronuncia impugnata.

Ribadendo in questa sede quanto già detto nell'ordinanza sopra richiamata, risulta dirimente ricordare, in disparte da qualsiasi valutazione in astratto sull'ammissibilità e correttezza del ricorso a tale strumento, che la disapplicazione dei provvedimenti del Commissario *ad acta* operata dal giudice del controllo ha esplicato effetti soltanto sui bilanci sottoposti a controllo e non ha efficacia erga omnes, atteso che *"l'atto, dopo la pronuncia del giudice conserva la sua efficacia nell'ordinamento giuridico"* (Consiglio di Stato, n. 3623/2014) e, proprio per questo, *"la disapplicazione di una norma di regolamento non*

richiede il contraddittorio con l'ente che ha adottato il regolamento stesso, trattandosi di un'operazione interpretativa sulle fonti del diritto, come tale svolta d'ufficio dal giudice" (TAR Lombardia - Brescia Sez. II n. 806/2021).

I DCA, pertanto, continuano ad avere piena efficacia e la loro asserita illegittimità opera soltanto nei confronti delle parti che hanno partecipato al giudizio di controllo. Ciò *a fortiori* considerando che, nell'odierna fattispecie, l'Azienda sanitaria, diretta destinataria del controllo di cui trattasi, non solo non ha proposto ricorso avverso la pronuncia della Sezione regionale di controllo, ma, come risulta dagli atti, ha anche posto in essere alcune misure correttive volte a dare attuazione a quanto statuito nella delibera impugnata.

Peraltro, la pretesa erroneità del ricorso alla disapplicazione non determina il sorgere di un interesse "*concreto ed attuale*" atteso che "*il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire*" (*ex plurimis* Cass. Sez. III, n. 2057/2019; Cass. Sez. Lavoro, n. 6749/2012) e che "*non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche*" (Cass., sent. n. 27151/2009).

4.2. Sostengono ancora le amministrazioni statali ricorrenti che "*qualora gli enti dovessero modificare saldi contabili con ricadute sul conto*

consolidato regionale per effetto della disapplicazione di atti alla base dei conti già ampiamente analizzati e validati dai Tavoli tecnici e dai Ministeri affiancanti – ciò comporterebbe conseguenze in termini di riapertura delle valutazioni sia in merito alla cessazione del commissariamento e sia in merito alle risultanze contabili delle predette annualità, con evidenti ripercussioni sanzionatorie per la Regione interessata che verrebbe dunque a subire indubbie conseguenze pregiudizievoli direttamente connesse alla disapplicazione di atti validati dai competenti Ministeri affiancanti e Tavoli tecnici.

Non può essere inoltre ignorato che gli effetti della disapplicazione dei predetti provvedimenti sarebbe suscettibile anche di ricadute sulla spesa sanitaria nazionale, che a sua volta è stata oggetto di monitoraggio a livello europeo, nell'ambito della complessiva spesa pubblica, ai fini degli impegni presi dal nostro Paese in sede europea".

Osserva il Collegio che, poiché oggetto del giudizio di controllo è la legittimità e correttezza della rappresentazione contabile dei saldi di bilancio dell'Azienda sanitaria locale di Latina, le amministrazioni statali dovevano dimostrare che dall'accertamento di un saldo diverso della predetta Asl derivava loro un pregiudizio immediato, eliminabile soltanto con l'annullamento della pronuncia.

Al riguardo è sufficiente evidenziare che, anche a voler ipotizzare che le conseguenze della modifica del saldo di bilancio di una Asl producano inevitabili conseguenze sul bilancio regionale - il che, come si vedrà in seguito, non risponde a realtà - le conseguenze sul conto consolidato nazionale non sono automatiche.

Questo viene redatto ai sensi del Regolamento Ue n. 549/2013 (SEC 2010) ed il punto 1.106 dell'Allegato A chiarisce che *"Il consolidamento consiste nella soppressione, sia dagli impieghi che dalle risorse, delle operazioni che si svolgono tra unità allorché queste ultime sono raggruppate e nell'eliminazione di attività e passività finanziarie reciproche. Ciò avviene generalmente allorché i conti dei sottosettori delle amministrazioni pubbliche sono combinati"*.

L'art 1 della l. 31 dicembre 2009, n. 196 stabilisce che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato delle Pubbliche amministrazioni (sottosettore S13 del SEC 2010) sono individuate in un apposito elenco compilato annualmente dall'ISTAT. Tenuto conto che in detto elenco, sotto la voce amministrazioni locali, sono comprese le Regioni e le Aziende sanitarie locali, ne consegue che le partite infragruppo si compensano tra di loro.

Inoltre, pur assumendo come ipotesi teorica che ci sia un peggioramento del bilancio della Regione Lazio, lo stesso, ai fini che qui interessano, non rileva *ex se*, in quanto è necessario che venga dimostrato che non vi è stata una qualche compensazione con modifiche di altre amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco.

Al contempo l'evocare la necessità di una riapertura delle valutazioni in merito alla cessazione del commissariamento e alle risultanze contabili delle predette annualità prova troppo, in quanto non può ravvisarsi alcun pregiudizio delle amministrazioni statali nell'avere una situazione finanziaria della sanità laziale, corretta e veritiera.

4.3. Il pregiudizio prospettato, pertanto, non è immediato né attuale,

ma potenziale, futuro ed incerto. Tanto è sufficiente per ritenere insussistente l'interesse al ricorso delle amministrazioni statali in epigrafe, con conseguente inammissibilità dello stesso.

5. Per quanto concerne la Regione Lazio, la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione a vedere annullata la deliberazione impugnata discende, come correttamente osservato dalla difesa, dal fatto di essere stata chiamata ad integrare il contraddittorio, essendo stata qualificata "*parte necessaria del procedimento di controllo*". In tal modo il consolidarsi della pronuncia, spiegando gli effetti tipici di un giudicato nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al procedimento di controllo, fa sorgere effetti conformativi direttamente incidenti sulla sfera giuridica della Regione Lazio.

Tanto si ricava anche dalla lettura degli atti del fascicolo trasmesso dalla Sezione regionale.

Ed infatti nella relazione di deferimento il magistrato istruttore ha chiesto la convocazione della Regione "*quale organo interessato dagli effetti di legge e la cui convocazione è necessaria per l'integrità del contraddittorio, in quanto soggetto direttamente coinvolto nella gestione del bilancio dell'ente controllato, a cui si riconducono disposizioni operative di cui occorre verificare la legittimità*", richiesta accolta dal Presidente della Sezione che ha disposto la comunicazione "*anche al Presidente della Giunta Regionale*" delle proprie ordinanze che hanno fissato la data delle adunanze pubbliche.

La pronuncia impugnata, inoltre, afferma in maniera inequivocabile che "*Si è, pertanto, esteso il contraddittorio anche alla Regione, poiché*

l'eventuale accertamento di un'illegittima rappresentazione del bilancio dell'Asl determinerebbe effetti sulla Regione medesima, a doppio titolo: 1) in ordine alla necessità di ritiro degli atti amministrativi illegittimi ed eventualmente disapplicati; 2) in merito alla necessità di rivedere il calcolo di partite intercompany con la Regione, in particolare con la Gestione sanitaria accentrata (Gsa)" (punto 2.1. della parte in fatto pronuncia impugnata).

Il ricorso dell'amministrazione regionale va pertanto dichiarato ammissibile.

6. Passando al merito della causa le censure mosse dalla Regione Lazio vanno scrutinate secondo un ordine logico e pregiudiziale. Viene in evidenza, in primo luogo, l'eccezione relativa alla "impropria" (*recte* illegittima) estensione del contraddittorio nei suoi confronti, atteso che essa è titolare di un interesse omogeneo a quello della Asl, parte principale del giudizio, e quindi di essere "assimilabile alla veste del cointeressato"; conseguentemente viene eccepita la falsa applicazione degli artt. 124 e 127 c.g.c., stante l'impossibilità di estendere il contraddittorio alla figura del cointeressato.

In particolare, l'amministrazione regionale ritiene che "L'aver esteso ex officio il contraddittorio alla Regione costituisce [...] mero espediente processuale per ampliare il thema decidendum verso un soggetto nei cui confronti la stessa CdC Lazio si era pronunciata in sede di parifica dei rendiconti regionali senza mai sollevare obiezioni o critiche verso i DCA". In tal modo "è stata distorta la portata applicativa delle disposizioni del codice

di giustizia contabile riguardanti i controinteressati: il combinato disposto degli artt. 124 e 127 c.g.c., infatti, detta le regole di partecipazione al giudizio dei soggetti che vantano un interesse alla conservazione dell'atto impugnato, assumendo quindi una posizione in tesi del tutto speculare rispetto alla Regione che, al contrario, è titolare di un interesse omogeneo a quello della ASL, parte principale del giudizio, ed è quindi assimilabile alla veste del cointeressato".

In effetti la pronuncia impugnata afferma che, dubitando della legittimità dei DCA, la relazione di deferimento (unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'adunanza è pubblica) è stata notificata all'amministrazione regionale ed in tal modo "si è [...] esteso il contraddittorio anche alla Regione, poiché l'eventuale accertamento di un'illegittima rappresentazione del bilancio dell'Asl determinerebbe effetti sulla Regione medesima, a doppio titolo: 1) in ordine alla necessità di ritiro degli atti amministrativi illegittimi ed eventualmente disapplicati; 2) in merito alla necessità di rivedere il calcolo di partite intercompany con la Regione, in particolare con la Gestione sanitaria accentrata (Gsa)".

L'eccezione è fondata ed il contraddittorio è stato esteso impropriamente alla Regione Lazio.

Com'è stato più volte detto il procedimento di controllo di cui alla pronuncia impugnata consiste in un giudizio di legittimità/regolarità sui saldi di bilancio dell'Asl di Latina e quest'accertamento non coinvolge in alcun modo l'amministrazione regionale che avrebbe potuto, eventualmente, essere interessata dalle dirette conseguenze negative sul suo bilancio della pronuncia di accertamento;

conseguenze che al momento non sono neanche ipotizzabili.

Gli effetti della modifica del saldo del conto economico e del rendiconto di una azienda sanitaria sui saldi generali del bilancio regionale, contrariamente a quanto affermato dalle amministrazioni ricorrenti, non è affatto automatico e ben potrebbe essere neutro. Infatti, a causa delle relazioni sistemiche ed infragruppo, poste in essere dalla Regione e che non sono oggetto del controllo sulle singole aziende, l'annullamento di un utile o di una perdita presso una singola azienda, potrebbe essere compensato dal ripristino di utile e perdite in altre aziende.

Il saldo delle partite reciproche con le altre aziende sanitarie o con la Regione viene determinato nel bilancio consolidato di cui all'art. 32 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Tale bilancio è costruito come somma delle poste di tutte le aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, anche universitarie, e degli altri enti indicati dall'art. 19, co. 2, lett. b), punto 1, e lett. c) del d.lgs. n. 118/2011, e determina l'eventuale disavanzo sanitario da computare nel perimetro sanitario, ed il relativo finanziamento regionale, ai sensi dell'art. 20, co. 1, lett. A), *sub c)* e lett. B), *sub c)* del d.lgs. n. 118/2011. Inoltre è solo nell'ambito del giudizio di parificazione che è possibile valutare l'incidenza sul risultato di amministrazione del bilancio consolidato del servizio sanitario regionale, atteso che questo giudizio ha per oggetto la verifica dei saldi del rendiconto generale e che, ai sensi del comma 4 dell'art. 1, del d.l. n. 174/2012, nel giudizio di parifica " *le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano*

altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche [...] dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale".

7. L'obbligo delle regioni di consolidare i risultati del sistema sanitario regionale nel rendiconto generale, risulta indirettamente anche dal regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, il quale prevede che le pronunce delle sezioni regionali di controllo sugli enti del servizio sanitario nazionale *"vengono anche trasmesse alla Regione interessata, per i conseguenti provvedimenti"*; evidenziando in tal modo la mancanza di un litisconsorzio necessario della Regione nel giudizio di controllo sui saldi delle singole aziende sanitarie.

Ovviamente, richiamando quanto detto al punto 1, la circostanza che la Regione non debba obbligatoriamente partecipare al giudizio di controllo non esclude che essa possa chiedere di intervenire volontariamente quale cointeressata o che, ricorrendone i presupposti, con particolare riferimento all'interesse, possa impugnare la pronuncia innanzi a queste Sezioni riunite in speciale composizione.

In conclusione, va dichiarato che nel procedimento di controllo concluso con la pronuncia impugnata non andava esteso il contraddittorio nei confronti dell'amministrazione regionale nei confronti della quale, pertanto, non ha alcun effetto, l'impugnata pronuncia.

Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso.

8. La mancata impugnazione da parte dell'Azienda sanitaria di

Latina, unica parte necessaria del procedimento di controllo, consolida gli effetti della pronuncia nei suoi confronti, ferma restando la successiva valutazione da parte della Sezione regionale di controllo sui provvedimenti adottati dall'ente sanitario per rimediare alle irregolarità riscontrate nonché sulle eventuali ricadute finanziarie della suddetta pronuncia e delle misure correttive nell'autonomo giudizio di parifica del bilancio regionale, tenuto conto che *“ciascun rendiconto [...] è redatto alla luce dello specifico contesto normativo inerente all'esercizio finanziario cui fa riferimento”* (C. cost. sent. n. 244/2020 e n. 253/2022).

9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, riuniti:

- dichiara inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della salute;
- dichiara che l'impugnata pronuncia non ha effetti nei confronti della Regione Lazio, che non è parte del procedimento di controllo, di cui all'art. 1, cc. 3 e 7, d.l. n. 174/2012, sui bilanci dell'Azienda sanitaria locale di Latina;
- restano salvi tutti gli effetti della pronuncia nei confronti dell'Azienda sanitaria locale di Latina, parte necessaria del

procedimento, non ricorrente.

- Nulla per le spese.

Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3 del codice di giustizia contabile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022.

IL PRESIDENTE

Mario PISCHEDDA

f.to digitalmente

La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 5 giugno 2023.

IL DIRIGENTE

Antonio FRANCO

f.to digitalmente